*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 109° — Numero 311**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **ROMA - Sabato, 7 dicembre 1968** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. **19.030** - Semestrale L. **10.020** - Trimestrale L. **5.520** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180** - Supplementi ordinari: L. **90** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. **14.530** - Semestrale L. **8.020** - Trimestrale L. **4.520** - Un fascicolo L. **80** - Fascicoli annate arretrate: L. **160**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dai relativo importo.

## SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI



# PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## COMUNICATI

Lunedì 18 novembre, alle ore 18,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Amiel E. Najar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dello Stato di Israele.

Lunedì 18 novembre, alle ore 18,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale Sua Ecc. il signor Michel Ahouanmenou il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica del Dahomey.

(11241)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968, n. **1205**.

**Istituzione dell'istituto tecnico femminile ad indirizzo generale di Lecce.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963 che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dello indirizzo generale degli istituti tecnici femminili;

Considerato che dal 1° ottobre 1965 funziona, di fatto, l'istituto tecnico femminile di Lecce;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituito in Lecce un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

Art. 2.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto è stabilito nella misura di lire 112.000.000.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 2.* — GRECO

TABELLA *A*

**Tabella organica dell'Istituto tecnico femminile di Lecce,**

Numero dei corsi 2

| DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI | Cattedre o posti di ruolo | Posti da affidare per incarico | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|
| I - *Personale direttivo e insegnante* | | | |
| Preside | 1 | — | — |
| Italiano, storia, educazione civica e geografia | 2 | — | Ciascuno nella I e II classe di un corso. |
| Italiano, storia ed educazione civica | 2 | — | Ciascuno nella III, IV e V classe di un corso. |
| Pedagogia | — | 1 | — |
| Lingua straniera | 1 | — | Nelle classi di un corso e nella III, IV e V classe dell'altro corso. |
| Lingua straniera | — | 1 | — |
| Matematica | 1 | — | Nelle classi dei due corsi |
| Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia | 2 | — | Ciascuno nelle classi di un corso. |
| Disegno | 1 | — | Nella I e II classe dei due corsi. |
| Disegno e storia dell'arte | 2 | — | Ciascuno nella III, IV e V classe di un corso. |
| Economia domestica | 2 | — | Ciascuno nelle classi di un corso. Le insegnanti sono tenute a predisporre e seguire le esercitazioni pratiche della loro disciplina. |
| Legislazione sociale e servizi sociali | — | 1 | — |
| Contabilità | — | 1 | — |
| Igiene e puericoltura | — | 1 | — |
| Religione | — | 1 | — |
| II - *Personale insegnante tecnico-pratico* | | | |
| Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di economia domestica | 1 | 1 | — |
| Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di sartoria | 1 | 1 | — |
| Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di biancheria | 1 | 1 | — |
| Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di ricamo | — | 1 | — |
| Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di trine | — | 1 | — |
| Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di maglieria | — | 1 | — |

III - *Personale amministrativo*

| | Posti di ruolo |
|---|---|
| Segretario-ragioniere-economo | 1 |
| Applicati | 3 |
| Magazziniere | 1 |

IV - *Personale ausiliario*

| | |
|---|---|
| Bidelli | 5 |
| Aiutanti tecnici | 2 |

Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

## ERRATA-CORRIGE

Nel regolamento annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062, concernente norme tecniche per la disciplina della costruzione e l'esercizio di linee elettriche aeree esterne, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 ottobre 1968 sono apportate le seguenti rettifiche:

art. 1.2.10, ove è detto: « ...i sostegni dele linee elettriche... » leggasi: « ...i sostegni delle linee elettriche... »;

art. 1.2.12, in luogo di: « ...col terreno e con manufatti... » leggasi: « ..col terreno o con manufatti... »;

art. 2.1.04, ove è scritto: « Distanze minime delle parti sono tensione... » leggasi: « Distanze minime delle parti sotto tensione... »;

art. 2.2.04, punto 3), ove è detto: « ...alla temperatura i 55° C per le... » leggasi: « ...alla temperatura di 55° C per le... »;

art. 2.5.05, in luogo di: « ...che la presione media... » leggasi: « ...che la pressione media... ».

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 238, con la quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1970, norme intese tra l'altro, a riformare gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota in data 4 giugno 1968, con la quale il membro del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto, dott. Giulio Orlando, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, per incompatibilità parlamentare a seguito della sua elezione a senatore della Repubblica;

Vista la nota n. 25957-Posiz. 1097 del 31 agosto 1968, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa per lo stesso incarico e rappresentanza l'ispettore generale dott. Paolo Petroni in sostituzione del dott. Giulio Orlando dimissionario;

Considerata la necessità di accogliere le dimissioni presentate e di procedere alla sostituzione nel senso richiesto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Paolo Petroni è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed in sostituzione del dottor Giulio Orlando.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *novembre* 1968
*Registro n.* 13 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 298

**(11456)**

## RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

**Scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro.**

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Montegranaro (Ascoli Piceno) — al quale la legge assegna 20 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1965, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile la costituzione di una maggioranza stabile in grado di assicurare il normale funzionamento della civica azienda.

Sin dall'inizio risultò molto laborioso il raggiungimento di un accordo fra tre gruppi consiliari per la formazione della maggioranza necessaria ai fini della costituzione degli organi di amministrazione e successivamente nuovi motivi di dissenso fra i gruppi stessi hanno determinato una lunga crisi, protrattasi dal settembre 1966 al febbraio 1967 e risoltasi, solo formalmente con l'elezione di una giunta minoritaria.

Il 22 marzo 1968, il sindaco, data la difficile situazione, che non consentiva di impostare alcun serio programma amministrativo e di varare il bilancio di previsione per il 1968, ras-

segnò le dimissioni dalla carica, aprendo così una nuova crisi della quale risentì la stessa giunta, che non riuscì neppure a stabilire la data di convocazione del consiglio per la presa d'atto delle dimissioni del sindaco, l'elezione del successore e l'esame del bilancio.

Pertanto, il prefetto, con decreto dell'8 giugno c.a., dispose d'ufficio due successive adunanze del consiglio, in prima e seconda convocazione, con espressa diffida a provvedere ai suddetti adempimenti, a scanso della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nelle anzidette sedute, fissate per il 15 ed il 18 giugno, il consiglio comunale deliberò di rinviare l'esame del bilancio, prese atto delle dimissioni del sindaco ed elesse il successore il quale, però, accettò con riserva, subordinando la sua permanenza in carica alla formazione di una nuova maggioranza, possibile solo con le dimissioni della giunta; non essendo ciò avvenuto, il sindaco eletto, con lettera del 28 successivo, rinunciò all'ufficio.

In difetto di iniziativa della giunta municipale, il prefetto, con decreto del 5 luglio, ordinò una nuova convocazione di ufficio del consiglio per l'11 successivo, ponendo all'ordine del giorno la presa d'atto della rinunzia del sindaco, l'elezione del successore e l'approvazione del bilancio 1968 e rinnovando la diffida ai sensi e per gli effetti del citato art. 323.

Nella predetta seduta, il consiglio comunale prese atto della rinuncia del sindaco ed effettuò le due prescritte votazioni libere e quella di ballottaggio per l'elezione del nuovo sindaco, ma senza esito, non avendo alcuno dei candidati ottenuto la necessaria maggioranza; esaminò poi il bilancio, respingendolo peraltro con sedici voti contrari su 16 presenti.

In tale situazione, che pure denunciava chiaramente la insanabilità dei contrasti che avevano determinato la crisi in seno al consiglio comunale, fu, tuttavia, ritenuto opportuno che fosse rinnovata la procedura per la elezione del sindaco, mediante l'indizione d'ufficio, da parte del prefetto, di due ulteriori adunanze consiliari, in prima e seconda convocazione: all'uopo l'autorità di vigilanza (ponendo all'ordine del giorno oltre alla elezione del sindaco, anche l'approvazione del bilancio 1968) provvide con decreto 23 luglio u.s., nel quale fu ripetuta la diffida, fatta notificare ai singoli consiglieri, ai sensi e per gli effetti del già ricordato art 323.

Neppure tale estremo tentativo ha avuto esito positivo.

Infatti, mentre la seduta (di prima convocazione) indetta per il 28 luglio c.a. andò deserta, nell'adunanza (di seconda convocazione), tenutasi il 30 successivo, il consiglio comunale di Montegranaro riuscì unicamente ad eleggere — peraltro con soli tre voti favorevoli, in sede di ballottaggio — il sindaco.

Ma questi, costatata l'impossibilità di pervenire alla costituzione di una nuova maggioranza, il 9 agosto successivo, sciogliendo la riserva formulata subito dopo la sua elezione, declinò l'ufficio.

Ritenuta l'inutilità di esperire ulteriori tentativi ai fini della soluzione della crisi e per ovviare ad una situazione divenuta insostenibile, il prefetto ha proposto — ai sensi del predetto art. 323 — lo scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro, del quale ha intanto disposto la sospensione ai sensi dell'art. 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Atteso che il predetto organo consiliare — malgrado le formali diffide del prefetto — non è riuscito a rinnovare, in modo stabile ed efficiente, la carica sindacale e ad approvare il bilancio 1968 ad esercizio largamente inoltrato, così negligendo persistentemente specifici adempimenti previsti dalla legge, di carattere essenziale per il funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per fare luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montegranaro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto ispettore dott. Vito Salvatore.

Roma, addì 20 novembre 1968

*Il Ministro*: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Montegranaro (Ascoli Piceno) non è riuscito a rinnovare, in modo stabile, la carica sindacale ed ha omesso, altresì, di approvare, malgrado le formali diffide del prefetto, il bilancio di previsione 1968, negligendo in tal modo precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 settembre 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montegranaro è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Vito Salvatore è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

RESTIVO

(11590)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1968.

**Sostituzione di due membri effettivi della commissione censuaria centrale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 8 marzo 1943, n. 153, relativa alla costituzione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1964, numero 10/53, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1965, registro n. 21 Finanze, foglio n. 269, con il quale è stata ricostituita la commissione censuaria centrale per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1966, n. C/546, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1966, registro n. 41 Finanze, foglio n. 184, con il quale il dott. ingegner Andrea Angeloro veniva nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale in sostituzione del dott. ing. Enrico Zappulli;

Considerato che, a seguito della nomina a consigliere di Stato del direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli, prof. Paolo Albertario e al collocamento a riposo dell'ispettore generale del genio civile dott. ing. Andrea Angeloro si sono resi vacanti in seno alla commissione censuaria centrale due posti di membro effettivo e precisamente quelli di cui alla lettera *e*) e alla lettera *h*) dell'art. 6 della legge 8 marzo 1943, numero 153, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 403, spettanti rispettivamente ad un funzionario dipendente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ad un funzionario dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, ciascuno di qualifica non inferiore a quella di ispettore generale (ex grado V);

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti;

Viste le designazioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

In sostituzione del direttore generale per la tutela economica dei prodotti agricoli prof. Paolo Albertario, chiamato alla carica di consigliere di Stato, viene nominato membro effettivo della commissione censuaria centrale ai sensi dell'art. 6, lettera *e*), della legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. Bernardo Dato, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In sostituzione del dott. ing. Andrea Angeloro, ispettore generale del genio civile, collocato a riposo, viene nominato membro effettivo della commissione stessa ai sensi dell'art. 6, lettera *h*), della citata legge 8 marzo 1943, n. 153, il dott. ing. Salvatore Cannavò, ispettore generale del genio civile.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1968

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *ottobre* 1968
*Registro n* 36 *Finanze, foglio n.* 221

**(11489)**

---

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1968.

**Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Napoli.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 31 luglio 1967, n. 914, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Traversa Tappia » in comune di Acerra, che collega la strada provinciale « Sannereto » alla strada provinciale « Tappia » con uno sviluppo di km. 0+800;

Vista la delibera 5 ottobre 1967, n. 1042, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Cappella-Giugliani », nel comune di S. Gennaro Vesuviano, che collega la strada provinciale « Napoli » alla strada provinciale « Piazzolla di Nola » con uno sviluppo di chilometri 1+200;

Visto il voto 18 giugno 1968, n. 873, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che le strade in parola possano essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che le strade suddette possono, pertanto, essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade: « Traversa Tappia » che collega la strada provinciale « Tappia » con la strada provinciale « Sannereto » e la strada « Cappella-Giugliani » che collega la strada provinciale « Napoli » alla strada provinciale « Piazzolla di Nola », con uno sviluppo rispettivamente di km. 0+800 la prima e km. 1+200 la seconda (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

*Il Ministro*: NATALI

**(11448)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1968.

**Gradazione normale dei vini prodotti nella campagna 1967.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, che modifica il terzo comma dell'art. 4 dell'allegato *A*) del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1967 nelle qui appresso indicate zone vinicole, ai fini dell'applicazione del citato art. 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, vengono stabilite come segue:

*Piemonte*

Novara: 10; Asti: 11;
Torino - Vercelli: 10,5; Alessandria - Cuneo: 11,5.

*Valle d'Aosta*

Aosta: 11.

*Liguria*

Genova: 10; Imperia - La Spezia: 11.
Savona: 10,5;

*Lombardia*

Mantova: 9,5; Brescia - Cremona - Milano - Pavia - Varese: 10,5;
Bergamo: 10; Sondrio: 12.

*Trentino-Alto Adige*

Bolzano: 11; Trento: 11,5.

*Veneto*

Belluno Rovigo - Vicenza: 10;
Padova - Venezia: 10,5;
Treviso Verona: 11.

*Friuli-Venezia Giulia*

Pordenone - Udine: 11;
Trieste: 11,5;
Gorizia: 12.

*Emilia*

Ferrara - Parma - Ravenna: 9;
Modena - Reggio Emilia: 10;
Forlì: 10,5;
Piacenza: 11;
Bologna: 11,5.

*Toscana*

Lucca: 10;
Arezzo Livorno - Massa Carrara - Pisa - Pistoia - Siena: 10,5;
Firenze: 11,5;
Grosseto: 12.

*Umbria*

Terni: 11;
Perugia: 11,5.

*Marche*

Ancona - Ascoli Piceno - Macerata - Pesaro: 11.

*Lazio*

Viterbo: 10;
Rieti: 11;
Frosinone Latina: 11,5;
Roma: 12,5.

*Abruzzo*

L'Aquila: 10,5;
Chieti - Teramo: 11;
Pescara: 11,5.

*Molise*

Campobasso: 11.

*Campania*

Benevento - Caserta - Salerno: 10,5;
Avellino Napoli: 11.

*Puglie*

Foggia - Lecce: 12;
Bari Brindisi: 13;
Taranto: 14,5.

*Lucania*

Matera - Potenza: 12.

*Calabria*

Catanzaro: 12,5;
Reggio Calabria: 13;
Cosenza: 14.

*Sicilia*

Enna: 11,5;
Agrigento Caltanissetta - Messina: 13;
Catania - Palermo Trapani: 13,5;
Siracusa: 14;
Ragusa: 14,5.

*Sardegna*

Cagliari - Nuoro - Sassari: 13,5.

Roma, addì 23 novembre 1968

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
SEDATI

*Il Ministro per le finanze*
FERRARI AGGRADI

(11575)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Autorizzazione all'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza ad acquistare una azienda agricola sita in agro del comune di Spoleto.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1968, registro n. 18, foglio n. 195, l'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza è autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 11.800.000 una azienda agricola sita in agro del comune di Spoleto.

**(11604)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 476.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11479)**

**Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.524.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11468)**

**Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.438.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11469)**

**Autorizzazione al comune di Monticiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Monticiano (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.973.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11470)**

**Autorizzazione al comune di Cetona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Cetona (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(11471)**

**Autorizzazione al comune di Rofrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Rofrano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.472.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11475)

**Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.205.103, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11476)

**Autorizzazione al comune di Ortona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, il comune di Ortona (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 312.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11478)

**Autorizzazione al comune di Sambuca Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1968, il comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.813.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11477)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

**Corso dei cambi del 5 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,78 | 623,85 | 623,98 | 623,99 | 623,80 | — | 623,96 | 623,99 | 623,78 | 623,90 |
| $ Can. | 580,90 | 580,90 | 581,25 | 580,95 | 580,90 | — | 590,95 | 580,95 | 580,90 | 581 — |
| Fr. Sv. | 144,96 | 145 — | 144,98 | 145,025 | 144,90 | — | 145,005 | 145,025 | 144,96 | 144,95 |
| Kr. D. | 83,26 | 83,26 | 83,28 | 83,25 | 83,10 | — | 83,23 | 83,25 | 83,26 | 83,25 |
| Kr. N. | 87,36 | 87,36 | 87,40 | 87,37 | 87,40 | — | 87,36 | 87,37 | 87,36 | 87,35 |
| Kr. Sv. | 120,53 | 120,56 | 120,62 | 120,59 | 120,55 | — | 120,58 | 120,59 | 120,58 | 120,58 |
| Fol | 172,67 | 172,65 | 172,77 | 172,635 | 172,50 | — | 172,63 | 172,635 | 172,67 | 172,65 |
| Fr. B. | 12,44 | 12,434 | 12,4375 | 12,44 | 12,44 | — | 12,44 | 12,44 | 12,44 | 12,445 |
| Franco francese | 125,93 | 125,93 | 126,03 | 125,93 | 125,95 | — | 125,98 | 125,98 | 125,93 | 125,93 |
| Lst | 1487,25 | 1486,75 | 1487,40 | 1487,40 | 1486,75 | — | 1486,80 | 1487,40 | 1487,25 | 1487,20 |
| Dm. occ. | 156,30 | 156,75 | 156,92 | 156,78 | 156,80 | — | 156,80 | 156,78 | 156,30 | 156,35 |
| Scell Austr. | 24,14 | 24,13 | 24,16 | 24,1550 | 24,10 | — | 24,155 | 24,1550 | 24,13 | 24,13 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,75 | 21,785 | 21,785 | 21,70 | — | 21,74 | 21,785 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 8,95 | 8,94 | 8,955 | 8,9475 | 8,95 | — | 8,95 | 8,9475 | 8,94 | 8,94 |

**Media dei titoli del 5 dicembre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | — |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 5 dicembre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,975 |
| 1 Dollaro canadese | 580,95 |
| 1 Franco svizzero | 145,015 |
| 1 Corona danese | 83,24 |
| 1 Corona norvegese | 87,365 |
| 1 Corona svedese | 120,585 |
| 1 Fiorino olandese | 172,632 |
| 1 Franco belga | 12,44 |
| 1 Franco francese | 125,98 |
| 1 Lira sterlina | 1487,10 |
| 1 Marco germanico | 156,79 |
| 1 Scellino austriaco | 24,155 |
| 1 Escudo Port. | 21,762 |
| 1 Peseta Sp. | 8,949 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

**Corso dei cambi del 6 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 623,95 | 624 — | 624,06 | 623,99 | 623,90 | 624,16 | 623,98 | 623,99 | 623,99 | 624 — |
| $ Can. | 580,90 | 581,15 | 581,25 | 581,15 | 580,90 | 581,50 | 581,15 | 581,15 | 580,95 | 581,30 |
| Fr. Sv. | 145,05 | 145,10 | 145,04 | 145,055 | 145 — | 145,10 | 145,02 | 145,055 | 145,02 | 145,08 |
| Kr. D. | 83,25 | 83,24 | 83,31 | 83,29 | 83,10 | 83,23 | 83,27 | 83,29 | 83,25 | 83,17 |
| Kr. N. | 87,37 | 87,36 | 87,40 | 87,385 | 87,40 | 87,39 | 87,39 | 87,385 | 87,37 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 120,59 | 120,58 | 120,62 | 120,595 | 120,55 | 120,68 | 120,58 | 120,595 | 120,59 | 120,60 |
| Fol. | 172,65 | 172,73 | 172,77 | 172,74 | 172,50 | 172,68 | 172,78 | 172,74 | 172,63 | 172,75 |
| Fr. B. | 12,45 | 12,448 | 12,45 | 12,4480 | 12,44 | 12,48 | 12,4505 | 12,4480 | 12,44 | 12,44 |
| Franco francese | 125,98 | 125,97 | 126,03 | 125,985 | 125,95 | 125,97 | 125,98 | 125,985 | 125,98 | 125,98 |
| Lst. | 1487,50 | 1486,65 | 1486,50 | 1486,85 | 1486,25 | 1489,18 | 1486,85 | 1486,85 | 1487,40 | 1486,80 |
| Dm. occ. | 156,78 | 156,60 | 156,60 | 156,625 | 156,65 | 156,40 | 156,61 | 156,625 | 156,78 | 156,70 |
| Scell. Austr. | 24,15 | 24,15 | 24,16 | 24,1575 | 24,10 | 24,13 | 24,16 | 24,1575 | 24,15 | 24,15 |
| Escudo Port. | 21,78 | 21,76 | 21,785 | 21,785 | 21,70 | 21,73 | 21,90 | 21,785 | 21,78 | 21,78 |
| Peseta Sp. | 8,94 | 8,95 | 8,955 | 8,9480 | 8,95 | 8,94 | 8,94 | 8,9480 | 8,94 | 8,94 |

**Media dei titoli del 6 dicembre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | — |
| Redimibile 3,50 % 1934 | — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | — |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | — |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | — |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | — |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | — |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | — |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 6 dicembre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 623,985 |
| 1 Dollaro canadese | 581,15 |
| 1 Franco svizzero | 145,037 |
| 1 Corona danese | 83,28 |
| 1 Corona norvegese | 87,387 |
| 1 Corona svedese | 120,587 |
| 1 Fiorino olandese | 172,76 |
| 1 Franco belga | 12,449 |
| 1 Franco francese | 125,982 |
| 1 Lira sterlina | 1486,85 |
| 1 Marco germanico | 156,617 |
| 1 Scellino austriaco | 24,159 |
| 1 Escudo Port. | 21,842 |
| 1 Peseta Sp. | 8,944 |

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma originale di ostetrica

La signora Bertolina Elvira, nata a Torino il 6 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di ostetrica conseguito presso l'Università di Torino il 6 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a conseguarlo all'Università di Torino.

**(11403)**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Distribuzione fertilizzanti », con sede in Savona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Distribuzione fertilizzanti », con sede in Savona, costituita per rogito Pendola in data 2 maggio 1946, repertorio 9372, in sostituzione del sig. Gozo Giuseppe ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

**(11398)**

### Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Produzione del sale », con sede in Vado Ligure

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 novembre 1968, il dott. Traversa Francesco è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Produzione del sale », con sede in Vado Ligure (Savona), costituita per rogito Bordone in data 28 febbraio 1945, in sostituzione del sig. Frumento Carlo, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(11399)

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno da stralciare dall'area del cortile del casello idraulico segnato nel catasto del comune di Breme.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 451 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una striscia di terreno da stralciare dall'area del cortile del casello idraulico segnato nel catasto del comune di Breme, al foglio n. XX particella 245/*b* della superficie di mq. 100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 gennaio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

**(11340)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 24-VC ».**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 24-VC », a suo tempo assegnato alla ditta Mascherpa Angelo, con sede in Biella (Vercelli), via Trento n. 30.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vercelli.

(11491)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 27-Roma »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 27-Roma », a suo tempo assegnato alla ditta Capponcini Ezio, con sede in Roma, via della Guglia n. 69.

(11496)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 4-LU »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 4-LU », a suo tempo assegnato alla ditta Iacopi Aldo, con sede in Pietrasanta (Lucca), piazza Duomo n 27.

(11497)

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 3-LT »**

Ai sensi dell'art 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 3-LT », a suo tempo assegnato alla ditta Scrobogna Mario, con sede in Latina, piazza della Libertà n. 43.

(11493)

**Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio d'identificazione « 2-LT »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio d'identificazione « 2-LT », a suo tempo assegnato alla ditta Caon Orazio, con sede in Latina, piazza Quadrata n. 5.

(11499)

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 1-LT »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 1-LT », a suo tempo assegnato alla ditta Mitri Giovanni, con sede in Latina, via G. Matteotti n. 43.

(11500)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Dei posti anzidetti, ne sono riservati:

*a*) due decimi per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli aspiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'art. 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica consistente in un saggio di dattilografia ed in un saggio di stenografia, come indicato nello stesso art. 9;

*b*) un decimo per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto in prova. Per conseguire tale qualifica, gli apiranti, oltre le prove scritte e quella orale di cui all'articolo 9 del presente decreto, devono superare una prova pratica su mezzi meccanici, come indicato nello stesso art. 9;

*c*) un terzo agli impiegati dei ruoli organici dell'amministrazione centrale del tesoro, nonchè a coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1, devono soddisfare alle seguenti condizioni:

*A*) essere in possesso di diploma di licenza da scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure di diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate ovvero di diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti. Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici. Non sono ammessi *titoli equipollenti*.

*B*) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di diciotto anni e non superata quella di trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

*a*) per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel secondo e terzo comma dell'art. 4 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, della legge 23 febbraio 1952, n. 93, della legge 2 aprile 1958, n. 364 e della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dei benefici previsti a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, in-

dulto o commutazione della pena e coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini deportati o internati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dai territori nei quali è cessata, in seguito al trattato di pace la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno; per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè per quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959, per i connazionali già dipendenti dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'Amministrazione internazionale; per i connazionali residenti in Algeria o in altri Paesi del continente africano costretti a rimpatriare in conseguenza delle situazioni generali di carattere eccezionale determinatesi nei detti Paesi;

2) di sette anni per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno sette figli viventi.

Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

3) a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

5) a quaranta anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o, comunque, interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni:

I) per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi del cessato impero austro-ungarico, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia) o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio:

a) gli invalidi iscritti alla nona e decima categoria delle pensioni di guerra di cui alla tabella A annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

c) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

II) per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio nonchè per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro.

III) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa, e per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, lettera c), del presente decreto;

4) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscono il possesso;

E) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per avere prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi, su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Mistero del tesoro entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia indicata nell'art. 9 del presente decreto.

Coloro che aspirano a conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto dovranno dichiarare nella domanda che intendono concorrere ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere la prova pratica sui mezzi meccanici indicati nell'art. 9 del presente decreto, all'uopo precisando il tipo di macchina prescelto (I.B.M. o Olivetti o Remington).

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda:

a) il proprio domicilio e recapito;

*b*) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età perchè in possesso di uno dei titoli indicati nella lettera *B*) del precedente art. 2, sono tenuti ad indicare tale titolo;

*c*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dalla assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

*f*) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nella lettera *A*) del precedente art. 2;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto di impiego. I candidati, anche nel caso in cui non abbiano mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni, sono tenuti a fornire una dichiarazione in tal senso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e la prova pratica dovranno presentare o far pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

A tal fine, coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, in carta da bollo, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937. Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle forze armate operanti, o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945, o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 settembre 1943 ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati, i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe o di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946, o catturati dai tedeschi, o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite) presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, su carta da bollo, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, numero 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od., in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, o il foglio matricolare.

I candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Lucerna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o una copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

I cittadini deportati o internati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, i mutilati e invalidi del cessato impero austro-ungarico e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio, o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ed i figli dei mutilati ed invalidi indicati nel precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, dal quale risulti la categoria di pensione goduta dal genitore.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare tale loro qualità mediante un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciute, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942 n. 137, e che è stata loro concessa la relativa pensione.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio produrranno un certificato analogo a quello indicato nel precedente comma, rilasciato a nome del loro padre, gli orfani e le vedove dei caduti per servizio comproveranno tale loro qualità mediante un certificato attestante che il loro congiunto è morto per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o di enti locali territoriali ed istituzionali.

Gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei due commi precedenti, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dimostre-

ranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ad eccezione delle vedove dei caduti di cui sopra le quali presenteranno l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani, le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro produrranno un certificato, in darta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, presenteranno un certificato rilasciato in carta da bollo dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro idoneità al lavoro e l'avvenuta iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili aspiranti al collocamento.

I profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, i profughi dai territori sui quali è cessata, in seguito al trattato di pace, la sovranità dello Stato italiano e i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono. I connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, nonchè quelli rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno dimostrare tali loro qualità mediante un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri.

I coniugati con o senza prole e i vedovi con prole produrranno uno stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

I dipendenti di ruolo delle amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dalla competente amministrazione centrale. Ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo debitamente annullata.

I dipendenti non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonchè i dipendenti comunque assunti o denominati, indi cati nell'art. 1, lettera *c*), del presente decreto, produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente amministrazione centrale, dal quale risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente. Per i detti dipendenti non di ruolo, tale certificato dovrà inoltre contenere gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

I documenti di cui ai precedenti tre capoversi dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel primo comma del presente articolo.

## Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire direttamente alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra, prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se, essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite di età, perchè in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2, lettera *B*), dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 4 salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, lettera *B*), n. 5), dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 2, dovranno produrre apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dalla competente autorità militare.

I militari indicati nell'art. 2, lettera *B*), ultimo comma, n. 4, dovranno presentare una copia dello stato di servizio (se ufficiali) ovvero del foglio matricolare (se sottufficiali, graduati o militari di truppa), come precisato al successivo punto 7, del presente articolo;

2) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

I candidati di età inferiore agli anni ventuno presenteranno un certificato dal quale risulti che non sono incorsi in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo a prestare continuativamente ed incondizionatamente servizio quale impiegato del ruolo della carriera esecutiva della amministrazione centrale del tesoro, e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione del tesoro, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *A*). In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata da notaio.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri abbiano ivi presentato il titolo originale di studio, potranno fare riferimento

a tale documento In tal caso essi dovranno indicare l'amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire, in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'istituto presso il quale il titolo fu conseguito;

7) copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva produrranno un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza in carta da bollo.

Gli impiegati dei ruoli organici e dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dallo articolo 4 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica allo impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 1)-ultimo capoverso, 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno alla direzione generale degli affari generali e del personale dopo i termini rispettivamente stabiliti negli articoli 3, 4 e 5 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Art. 7.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè degli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Ogni altro documento è soggetto a tassa di bollo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri, salvo quanto previsto nell'art. 5, n. 6), ultimo comma, per il titolo di studio.

E' fatta inoltre salva, a favore dei profughi dai territori di confine, la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con la osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione

Art. 9.

Il programma dell'esame di concorso è il seguente:

*Prove scritte*

Parte prima:

Componimento di italiano.

Parte seconda:

Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del tesoro.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

*Prova orale*

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione centrale del tesoro e sull'ordinamento degli archivi.
3. Elementi di storia d'Italia dal 1815. Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.
4. Nozioni elementari di statistica.

*Prova pratica*

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di dattilografia oppure di un saggio di stenografia, a scelta del candidato.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto (vedasi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di stenografia, oltre che di un saggio di dattilografia.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di operatore tecnico aggiunto (vedansi articoli 1 e 3 del presente decreto) la prova pratica consisterà nell'esecuzione di operazioni di perforazione, verifica, selezione, inserimento e prove di stampa, su macchine meccanografiche di tipo I.B.M. o Olivetti o Remington, a scelta del candidato (il tipo di macchina dovrà essere indicato nella domanda di ammissione al concorso).

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Tanto le prove scritte, quanto quella orale e quella pratica, avranno luogo a Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse. Di tale diario sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale e a quella pratica ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tali prove sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerle.

Allorchè si presenteranno per sostenere le dette prove, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dell'accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, firmata, con autenticazione da parte del sindaco o da parte di un notaio. In luogo della fotografia potranno esibire la tessera ferroviaria se appartengono al personale dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, oppure il porto d'armi o la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale o la carta d'identità.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e la prova pratica non si intenderanno superare se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto nella prova pratica

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12

I vincitori del concorso saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sara liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui allo articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *agosto* 1968
*Registro n.* 26 *Tesoro, foglio n.* 145

---

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo alla:

*Direzione generale degli affari generali*
*e del personale Ministero del tesoro*
Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . .
il (1) . . . . . . . . . . . residente in . . . . . . . . . . .
via . . . . . . . . . . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a centoquaranta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale del tesoro (2).

All'uopo dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)
. . .,

di non avere riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico e di non avere subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati alla lettera *e*) dell'art. 3 del bando di concorso (4);

di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . . .
conseguito presso . . . . . . . . . . . in data . . . . . .;

di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione: (5) . . . . . . . . . . . . . . . . .;

di non avere mai prestato servizio presso l'amministrazione dello Stato (oppure: di prestare servizio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, presso . . . . . . . . . .
in qualità di . . . . . . . . . . dal . . . . . . . . . . .) (6).

. . . . . . . . . li . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . . . . . (7)

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato o internato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; profugo dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri Paesi africani; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;

mutilato od invalido civile; mutilato od invalido del lavoro;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404, colpito da leggi razziali;

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

appartenente al personale dell'amministrazione centrale del tesoro indicato nella lettera *c*) dell'art. 1 del bando di concorso (precisare la qualifica e la denominazione);

ufficiale, sottufficiale, graduato o militare di truppa compreso nella legge 26 marzo 1965, n. 229;

vedova o orfano di guerra; vedova o orfano di caduto per servizio; vedova o orfano di caduto sul lavoro.

(2) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di dattilografo aggiunto o di operatore tecnico aggiunto (vedansi l'art. 1, lettere *a*) e *b*), e gli articoli 3 e 9 del bando di concorso) preciseranno nella domanda:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di dattilografo aggiunto* e, pertanto, chiede di sostenere la prova pratica di stenografia e di dattilografia »;

oppure:

« Il sottoscritto intende concorrere ai posti riservati per il conferimento della *qualifica di operatore tecnico aggiunto* e pertanto, chiede di sostenere la prova pratica su macchina . . . . . » (indicare: I.B.M. oppure Olivetti oppure Remington).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano oppure gli altri procedimenti penali di cui alla lettera *e*) del citato art. 3 del bando di concorso precisando la data della relativa decisione e la autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di avere prestato servizio militare ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile indicandone i motivi.

(6) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

**(10876)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso, in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Latina, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Cirillo dott. Alfonso | punti | 86,54 | su | 132 |
| 2. Cantanna dott. Pietro | » | 84,88 | » | |
| 3. Giordano dott. Luigi | » | 84,38 | » | |
| 4. Lo Iacono dott. Domenico | » | 76 — | » | |
| 5. Coiro dott. Giovanni | » | 74,72 | » | |
| 6. Lauria dott. Giuseppe | » | 74,68 | » | |
| 7. Costa dott. Antonio Emilio | » | 73,13 | » | |
| 8. Campanella dott. Giovanni | » | 71,25 | » | |
| 9. Fornaciari dott. Raul | » | 71,18 | » | |
| 10. Di Filippo dott. Costanzo | » | 70,95 | » | |
| 11. Di Pietrantonio Saverio | » | 69,50 | » | |
| 12. Cassano dott. Pasquale | » | 69,22 | » | |
| 13. Pieschi dott. Antonio, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748 | » | 68,77 | » | |
| 14. Lombardi dott. Antonio | » | 68,77 | » | |
| 15. Luciani dott. Antonio | » | 68,75 | » | |
| 16. Palatiello dott. Vincenzo | » | 66,36 | » | |
| 17. Tollis dott. Aldo | » | 63,86 | » | |
| 18. Napolitano Aldo | » | 63 — | » | |
| 19. Gentile dott. Giuseppe | » | 62,50 | » | |
| 20. De Angelis dott. Vittorio | » | 59,25 | » | |
| 21. Rossi Eugenio | » | 58 — | » | |
| 22. Baldacchino dott. Emanuele | » | 50,25 | » | |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(11335)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe della Accademia aeronautica anno accademico 1968-69.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1947, n. 417;

Visto il decreto ministeriale in data 22 marzo 1968, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e di venti allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, per l'anno accademico 1968-1969, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968, registro n. 11 Difesa, foglio n. 114;

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1968, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968, registro n. 24 Difesa, foglio n. 264;

Considerato che il maggiore AA.rs. in servizio permanente effettivo Fiorito De Falco Nicola non può espletare, per ragioni di servizio, l'incarico di membro della predetta commissione e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il maggiore AA.rs. in servizio permanente effettivo Fiorito De Falco Nicola è sostituito nell'incarico di membro della commissione giudicatrice indicata nelle premesse dal tenente colonnello AA.rs. in servizio permanente effettivo Barbati Nicola.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1968

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *novembre* 1968
*Registro n.* 30 *Difesa, foglio n.* 153

**(11429)**

# UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Viste le comunicazioni di rinunzia delle candidate alle condotte ostetriche dei comuni di Petina e Valle dell'Angelo;

Tenute presenti le preferenze delle concorrenti che seguono nella graduatoria;

Considerato che le ostetriche Persico Costanza e Li Causi Rosa, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare, rispettivamente le condotte ostetriche di Petina e Valle dell'Angelo;

Visti gli articoli 26 e 56 e del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta del comune a fianco di ciascuna segnato:

1) Persico Costanza: Petina;
2) Li Causi Rosa: Valle dell'Angelo.

I sindaci dei comuni di Petina e Valle dell'Angelo, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 18 novembre 1968

*Il medico provinciale*: GALLO

**(11409)**

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G C.